

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 50 del 21/12/2001

Modificato con deliberazione di C.C. n. 29 del 27/04/2016

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i diritti dei contribuenti soggetti passivi del Comune di Anacapri, in attuazione di quanto disposto dalla legge 27.7.2000 n. 212, recante “Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente”.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le norme contenute in altri atti regolamentari del Comune di Anacapri, qualora risultino in contrasto con il presente testo.

Art. 2

Disposizioni sulla redazione degli atti in materia di tributi locali

1. Gli atti a contenuto generale (Regolamenti, informative e manifesti sulla cittadinanza, ecc.) ed i singoli atti amministrativi (atti di liquidazione ed accertamento, accoglimenti e dinieghi di istanze di rimborso), aventi ad oggetto tributi locali, sono redatti nel rispetto dei principi di chiarezza, trasparenza e semplicità.
2. In particolare, è fatto obbligo al competente ufficio di menzionare l’oggetto del singolo tributo nel titolo dell’atto, nonché di evidenziare le disposizioni di legge e regolamentari espressamente richiamate nel medesimo.
3. A richiesta del singolo cittadino, formulata per iscritto, il competente ufficio invia al richiedente chiarimenti in merito all’interpretazione ed all’applicazione di norme contenute in regolamenti comunali aventi ad oggetto tributi locali.
4. In seguito all’adozione di modifiche ed integrazioni a vigenti Regolamenti tributari, l’Ente locale provvede a redigere apposito testo recante le norme regolamentari come risultanti delle modificazioni apportate.

Art. 3

Efficacia temporale delle norme regolamentari in materia di tributi locali

1. Salvo che apposita disposizione contenuta in una legge ordinaria dello Stato disponga diversamente, le modifiche apportate ai regolamenti dell’Ente in materia di tributi locali hanno effetto a decorrere dall’anno successivo a quello della loro approvazione.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti dell’Ente locale, in materia di tributi, aventi efficacia precettiva, non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti, la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla loro entrata in vigore.

Art. 4

Informazione del contribuente

1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nel proprio regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, l’Ente locale, mediante il competente Ufficio Tributi, assume tutte le iniziative idonee a pubblicizzare le norme di disciplina dei propri tributi locali, nell’apposita sezione del sito Amministrazione Trasparente e sugli altri siti istituzionali.

Art. 5

Conoscenza degli atti e semplificazione dei procedimenti

1. L'Ente locale assicura l'effettiva conoscenza al contribuente degli atti al medesimo inviati. A tal fine, nel rispetto delle disposizioni in tema di notificazione degli atti di cui agli artt. 136 ss. Cod. Proc. Civ. ed allo scopo di garantire la predetta piena ed effettiva conoscenza, il competente ufficio si avvale di tutte le informazioni in proprio possesso, nonché dei dati e delle notizie comunque in possesso di altre Amministrazioni.
2. Ove l'Ente locale abbia infruttuosamente esperito tutte le attività dirette a conoscere dati e notizie, anagrafiche e fiscali, necessarie all'adozione di atti di rimborso ovvero di avvisi di liquidazione e/o di accertamento, è consentito rivolgere invito scritto al contribuente a presentarsi presso gli uffici dell'Amministrazione comunale, ovvero richiesta di compilazione e restituzione di moduli e questionari.
3. L'Ente locale mette a disposizione della cittadinanza, gratuitamente, i modelli e le dichiarazioni necessarie ai fini del calcolo, della liquidazione e del versamento di ogni singolo tributo comunale. In tale ipotesi, ove il modello fornito al contribuente risulti di difficile o non agevole comprensione, il competente Ufficio allega al medesimo apposita scheda illustrativa relativa alle modalità di compilazione.
4. Tutte le richieste e gli inviti formulati per iscritto al singolo contribuente sono comunicati al medesimo mediante modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario, e nel rispetto delle norme di legge poste a tutela della privacy e dell'immagine di ogni singolo contribuente.

Art. 6

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Ogni provvedimento amministrativo, ad esclusione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale, deve essere motivato. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno portato all'emanazione dell'atto da parte del competente ufficio.
2. La motivazione dell'atto deve essere espressa mediante terminologia chiara e semplice, al fine di consentire a qualsiasi cittadino la comprensione del contenuto dell'atto.
3. Qualora all'interno della motivazione si faccia riferimento ad altro atto amministrativo precedentemente emanato, ovvero a disposizioni di legge o regolamentari espressamente richiamate, queste devono essere evidenziate nell'atto che le richiama.
4. Gli atti dell'Ente locale, nonché quelli dei concessionari del servizio di riscossione e/o gestione in affidamento del singolo tributo, concernenti l'applicazione di imposte e tasse comunali, devono obbligatoriamente contenere:
 - l'indicazione del responsabile del procedimento;
 - il competente Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito al contenuto dell'atto;
 - l'eventuale organo ovvero l'autorità amministrativa presso i quali è possibile proporre apposita istanza diretta al riesame, anche nel merito, dell'atto in sede di autotutela;
 - le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale presso il quale è possibile proporre apposito ricorso giudiziale.
5. Al fine di garantire l'integrale rispetto della disposizione di cui al comma precedente, l'Ente locale predispone verifiche periodiche sui propri atti e su quelli dei concessionari dirette al controllo del contenuto essenziale dei medesimi, come determinato nel precedente comma.

Art. 7

Disposizioni in materia di crediti tributari

1. L'obbligazione al pagamento di un credito in materia di tributi locali a favore dell'Ente può essere estinta dal contribuente debitore anche mediante compensazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1241 ss. del Codice Civile.
2. La compensazione è disposta d'ufficio, mediante apposita determinazione del funzionario responsabile del tributo, ovvero a seguito di istanza del contribuente diretta a richiedere la medesima.
3. Alla compensazione si procede in presenza delle seguenti condizioni:
 - Esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile – avente natura tributaria o patrimoniale – vantato dal Comune nei confronti del contribuente soggetto passivo;
 - Esistenza di un debito certo, liquido ed esigibile – avente natura tributaria o patrimoniale – a carico del Comune nei confronti del soggetto passivo.
4. I crediti tributari si prescrivono nei termini espressamente fissati dal Codice Civile.
5. E' fatto obbligo al contribuente di conservare atti e documenti relativi a tributi locali (ad es. Bollettini ed attestazioni di versamento) per 10 anni dalla data della loro emanazione o formazione.

Art. 8

Tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente

1. In attuazione della disposizione di cui all'art. 97 della Costituzione, i rapporti tra il contribuente e l'Amministrazione comunale nell'esercizio delle facoltà e dei poteri ad essa concessi in materia fiscale, sono improntati al rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento, collaborazione e buona fede.
2. E' fatto divieto al competente ufficio Tributi di irrogare sanzioni e richiedere interessi moratori qualora il contribuente si sia conformato a indicazioni in atti formati dall'Amministrazione comunale, ovvero qualora il proprio inadempimento risulti essersi verificato a seguito di ritardi, omissioni od errori imputabili alla stessa Amministrazione.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione contestata è conseguenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione di una disposizione contenuta all'interno del regolamento comunale di disciplina del tributo. A tal fine, con deliberazione dell'organo consiliare, si provvede ad individuare la disposizione controversa, altresì dichiarando la non applicazione delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto della medesima.
4. Non si provvede all'irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di violazioni meramente formali delle disposizioni regolamentari tali da non comportare alcun debito d'imposta.

Art. 9

Diritto d'interpello

1. Il contribuente può interpellare l'Amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:
 - a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza;
 - b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;

- c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie.
2. Il contribuente interpella l'amministrazione finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse all'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.
 3. L'Amministrazione risponde alle istanze di cui alla lettera a) del comma 1 nel termine di novanta giorni e a quelle di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 ed a quelle di cui al comma 2 nel termine di centoventi giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
 4. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 4, comma 1.
 5. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
 6. L'Amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

Art. 10

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. L'Amministrazione comunale, nell'applicazione dei propri tributi locali, ricorre all'accesso nei locali degli immobili soggetti a tassazione, solo e soltanto nell'ipotesi in cui non possa acquisire i dati e le notizie mediante apposita richiesta documentale.
2. L'eventuale accesso è concordato con il contribuente, allo scopo di arrecare la minore turbativa possibile alle attività svolte nei locali medesimi, nonché alle relazioni personali e professionali del cittadino.
3. A seguito del compimento della verifica successiva all'accesso, l'Amministrazione comunale notifica ed informa il contribuente circa l'esito delle attività compiute, qualora dalle medesime abbia origine l'adozione di apposito atto di liquidazione o accertamento.

Art. 11
Contribuenti non residenti

1. Al contribuente residente all'estero sono assicurate tutte le informazioni relative alle modalità di applicazione dei tributi locali, nonché la possibilità di utilizzare moduli e procedure semplificate in ordine alla dichiarazione ed al versamento delle imposte e tasse comunali.

Art. 12
Concessionari della riscossione e della gestione dei tributi locali

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche nei confronti dei seguenti soggetti:
 - concessionari della riscossione dei tributi locali;
 - concessionari della gestione in affidamento dei tributi locali;
 - soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 446/1997, che esercitano l'attività di accertamento e liquidazione dei tributi locali.